

il diretto interesse di mantenere la promessa, se non altro per evitare le lamentele. Quindi, lo prego di desistere da queste aggiunte.

TURATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

TURATI. Io comprendo tutto ciò che vi può essere di aleatorio in una votazione fatta in questo momento, ed è questo il solo motivo che mi persuade ad arrendermi. Circa il diritto dei subalterni al passaggio per concorso nella terza categoria non intendo esporlo al pericolo di una votazione, perchè credo che potrebbero farlo valere davanti alla quarta sezione del Consiglio di Stato e quindi non vorrei pregiudicarlo in alcun modo.

Circa il secondo emendamento, io non penserei davvero di insistere se fossi certo che gli onorevoli Stelluti-Scala e Luzzatti rimanessero parecchi anni a quel banco. Ma possono essi garantirmi questo? E se non possono, perchè dunque anche dal punto di vista dell'interesse politico, non vorremo noi garantire l'esecuzione di queste loro giustissime promesse? Voi sapete che la tranquillità dell'animo tante volte ha maggior valore anche di un aumento di stipendio. Perchè dunque non rendere assolutamente impossibile una disparità di trattamento tra lo stesso personale, quando per tutti riconoscete un uguale diritto? Io credo che il Governo farebbe atto vantaggioso a sè stesso prendendo questo impegno ed imponendolo altresì ai suoi eventuali successori. Ma se il Governo insiste nel rifiuto, io mi arrenderò come ad una necessità di guerra. (*Benissimo!*)

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, interrim delle finanze. Si arrenda, onorevole Turati: è un impegno che il Governo prendè dinanzi alla Camera. Ad ogni modo, se non noi, ci sarà sempre lei a rammentare ai futuri (*Ilarità*) l'impegno preso. (*Conversazioni*).

TURATI. Ho già detto che mi arrendo.

PRESIDENTE. L'onorevole Canevari avrebbe anche proposta la seguente aggiunta:

« Fino a quando gli assistenti e le assistenti, non siano collocati nelle categorie di cui sopra, il Governo contribuirà per metà nei versamenti che essi sono tenuti a fare alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ».

CANEVARI. La ritiro. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Non essendovi altre proposte, pongo a partito l'articolo 8.

(*È approvato*).

Articolo 9. (testo concordato fra Ministero e Commissione:

I fattorini telegrafici ammessi anteriormente al regolamento organico approvato col regio decreto 14 ottobre 1900, n. 374, saranno nominati nel ruolo degli agenti subalterni dal 1° luglio 1904, salvo loro rinuncia, della quale però non si terrà più conto se presentata dopo sessanta giorni dalla data di promulgazione della presente legge.

Oltre lo stipendio sarà loro concesso un assegno *ad personam* da essere gradatamente diminuito a misura degli aumenti per promozioni, a partire dallo stipendio iniziale di lire 900.

L'ammontare di detto assegno sarà corrispondente alla retribuzione fissa da loro attualmente goduta, e per quei fattorini che non godono di tale retribuzione, l'assegno sarà ragguagliato alla indennità iniziale di lire 200 o lire 300, giusta il regio decreto 10 ottobre 1890, n. 7832.

Ai fattorini anziani che godono il compenso stabilito dal regio decreto 15 febbraio 1885, n. 2997, l'assegno *ad personam* sarà aumentato di lire 100 annue.

I fattorini telegrafici che verranno ammessi in servizio dopo la promulgazione della presente legge saranno retribuiti per ciascun mese, in ragione di centesimi 15 per telegramma fino ai primi duecento recapiti e di centesimi 10 per numero ulteriore.

L'onorevole Turati ha presentato pure a questo articolo il seguente emendamento. (*Rumori*).

All'ultimo periodo: L'assegno medesimo ecc., sostituire:

« Colle stesse norme saranno, a loro domanda, nominati nel predetto ruolo i fattorini telegrafici anziani che godono, come tali, un secondo soprassoldo complementare; ma questo verrà in tal caso ridotto ad annue lire 100.

I fattorini, che non godono retribuzione fissa per aver ricusato il trattamento offerto dal regio decreto 10 ottobre 1890, saranno, del pari a loro domanda e colle stesse norme, nominati nel predetto ruolo, ma spetterà loro unicamente come assegno *ad personam*, il solo assegno fisso iniziale, rispettivamente di lire 200 e 300 secondo le sedi, stabilito nei maggiori di 21 anni dall'articolo 2 del precitato decreto.

I predetti assegni saranno gradatamente diminuiti a misura degli aumenti per promozione.

« Turati, Agnini, Albertelli, Albertoni, Alessio, Aliberti, Angiolini, Barzilai, Basetti, Battelli, Bissolati, Borciani, Borsani, Cabrini, Caldesi, Calissano, Canevari, Ceriana-Mayneri, Chiarugi, Cimati, Ciccotti, Costa, D'Alife, De Bellis, De Felice-Giuffrida, De Marinis, Di Stefano, Fani, Garavetti, Gussone, Leone, Lollini, Lucchini A., Luzzatto A., Mango, Manzato, Merci, Miaglia, Montemartini, Monti-Guarnieri, Morando, Noè, Nofri, Pansini, Pescetti, Pipitone, Pivano, Pozzato, Quistini, Raccuini, Riccio V., Rocca F., Rosadi, Sacchi, Sanarelli, Santini, Soggi, Sorani, Spada, Spagnoletti, Teso, Varazzani, Vigna, Battaglieri, Caratti, Borsarelli, Berenini, Tecchio, Lucchini L., Callaini, De Amicis ».

TURATI. Onorevole presidente, l'emendamento è incorporato nel nuovo articolo e quindi lo ritiro. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Allora pongo senz'altro a partito l'articolo 9.

(*È approvato*).